

**Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.**

- Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del DPREg 175/2019
- Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del DPREg 175/2019
- Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del DPREg 175/2019
- Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del DPREg 175/2019
- Art. 5 Sostituzione dell'articolo 7 del DPREg 175/2019
- Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del DPREg 175/2019
- Art. 7 Modifica all'articolo 10 del DPREg 175/2019
- Art. 8 Modifica all'articolo 11 del DPREg 175/2019
- Art. 9 Modifica all'articolo 12 del DPREg 175/2019
- Art. 10 Sostituzione dell'Allegato A del DPREg 175/2019 con l'Allegato 1
- Art. 11 Disposizioni transitorie
- Art. 12 Entrata in vigore

**Art. 1** Modifiche all'articolo 1 del DPREg 175/2019

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<di incentivi>> sono inserite le seguenti: <<, finalizzati a sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo,>>;

b) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<f) "operazione finanziaria": un finanziamento, incluso lo sconto di effetti e il *leasing* finanziario, di durata pari o superiore a 36 mesi, interamente utilizzato per l'acquisizione dei beni ammissibili di cui alla lettera h bis) e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari di cui alla lettera h ter);>>;

c) alla fine della lettera h bis) del comma 2 dopo le parole: <<noleggiati senza operatore;>> sono aggiunte le seguenti: <<i predetti beni, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, devono presentare un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di beni che non soddisfano il suddetto

requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;>>

d) dopo la lettera h ter) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

<<h quater) "tasso di calcolo": tasso di base per l'Italia individuato dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, vigente alla data di presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, al quale è aggiunto il margine di cui alla tabella A dell'Allegato A in conformità ai parametri di cui alla tabella B del medesimo allegato;

h quinquies) "operatore finanziario": la banca, la società di leasing o il confidi con cui l'impresa effettua l'operazione finanziaria;

h sexties) "stabilimento": struttura produttiva operante su un territorio delimitato, costituita da un complesso organizzato ed utilizzato in modo unitario e coordinato, di beni mobili ed immobili, nonché di persone alla stessa addette, nell'ambito della quale ha luogo l'attività economica d'impresa od un ciclo autonomo di quest'ultima.>>.

## **Art. 2** Modifiche all'articolo 4 del DPR 175/2019

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il numero: <<4>> è sostituito dal seguente: <<3>>;

b) al comma 3 le parole: <<, riportate nell'Allegato A>> sono soppresse;

c) al comma 6 dopo le parole: <<non in possesso dei requisiti di PMI>> sono inserite le seguenti: <<, nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1 quater,>> e le parole <<Ai fini dell'applicazione della regola "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali aiuti ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui il soggetto beneficiario fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis", durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai fini della concessione dell'incentivo a titolo di aiuto "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni)>>.

## **Art. 3** Modifiche all'articolo 5 del DPR 175/2019

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 dopo le parole: <<interventi ammissibili ausiliari>> sono aggiunte le seguenti: <<e che hanno le caratteristiche di cui ai commi 1 bis, 1 ter o 1 quater>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Nel caso di PMI sono ammissibili alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014 o del regolamento (UE) 1407/2013, le seguenti tipologie di iniziativa:

a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito. Gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e l'operazione avviene a condizioni di mercato.

1 ter. Nel caso di grandi imprese sono ammissibili alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 651/2014 o del regolamento (UE) 1407/2013, le seguenti tipologie di iniziativa:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che saranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

1 quater. Sia nel caso di PMI sia nel caso di grandi imprese è ammissibile alla concessione dell'incentivo, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, la realizzazione di tipologie di iniziative che, pur non avendo le caratteristiche, rispettivamente, di cui ai commi 1 bis e 1 ter, sono comunque dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.>>;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

#### **Art. 4** Modifiche all'articolo 6 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<finalizzate all'acquisizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisizione>>;

b) al comma 6 le parole <<La banca o la società di leasing è tenuta>> sono sostituite dalle seguenti <<L'operatore finanziario è tenuto>>;

c) i commi 2, 5 e 8 sono abrogati.

#### **Art. 5** Sostituzione dell'articolo 7 del DPRReg 175/2019

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 7  
(Intervento incentivante)>>

1. L'incentivo è concesso nella forma di un contributo pari al 100 per cento all'ammontare complessivo degli interessi computati in via convenzionale al tasso di calcolo su un finanziamento d'importo pari a quello dell'operazione finanziaria e di durata pari a 5 anni con rate semestrali posticipate.

1 bis. Le modalità tecniche di calcolo del contributo sono determinate con decreto del dirigente della Struttura regionale competente.

2. L'importo massimo del contributo complessivamente concedibile a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare è pari a 150.000,00 euro.>>.

## **Art. 6** Modifiche all'articolo 8 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<Le domande di attivazione dell'intervento incentivante sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti, prima dell'avvio dell'iniziativa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il medesimo soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di attivazione dell'intervento incentivante per ciascun anno solare.>>;

b) all'inizio del comma 6 prima delle parole: <<Completata l'istruttoria >> sono inserite le seguenti: <<Le richieste di intervento sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione fino all'esaurimento delle risorse disponibili per la concessione dell'incentivo.>>;

c) alla fine del comma 8 le parole: <<Il termine di conclusione del procedimento è sospeso nei casi previsti all'articolo 7 della legge regionale 7/2000.>> sono soppresse;

d) al comma 9 le parole: <<Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000,>> sono soppresse e la parola <<interrotti>> è sostituita dalla seguente: <<sospesi>>;

e) il comma 11 è abrogato.

## **Art. 7** Modifica all'articolo 10 del DPRReg 175/2019

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 la parola: <<operativa>> è sostituita dalla seguente: <<locale>>.

## **Art. 8** Modifica all'articolo 11 del DPRReg 175/2019

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 è sostituita dalla seguente:

<<a) integralmente, nel caso di scioglimento dell'operazione finanziaria prima della scadenza prevista, salvo il caso in cui lo scioglimento abbia luogo una volta decorsi tre anni dalla realizzazione dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di riscatto nel caso di *leasing* finanziario di cui all'articolo 10, lettera f);>>.

## **Art. 9** Modifica all'articolo 12 del DPREg 175/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 le parole: <<degli articoli 13 e>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo>>.

## **Art. 10** Sostituzione dell'Allegato A del DPREg 175/2019 con l'Allegato 1

1. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 175/2019 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

## **Art. 11** Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, la normativa regolamentare previgente continua ad applicarsi ai procedimenti relativi a domande di attivazione dell'intervento incentivante presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 12** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

### **Allegato 1**

(riferito all'articolo 10)

Sostituzione dell'Allegato A al DPREg 175/2019

### **<<Allegato A**

**(riferito all'articolo 1, comma 2, lettera h quater)**

### **Tabella A**

Margine da aggiungere al tasso di base per l'Italia come individuato dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

<b>Rating</b>	<b>Margine</b>
Ottimo (AAA-A)	75
Buono (BBB)	100
Soddisfacente (BB)	220

Scarso (B)	400
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	650

### Tabella B

Rating assegnato all'impresa da specifica agenzia di rating o in base a sistemi di rating e di determinazione del rischio economico-finanziario dell'impresa utilizzati dall'operatore finanziario ovvero in base all'applicazione del modello di valutazione (Fascia 1 = ottimo; Fascia 2 = buono; Fascia 3 = soddisfacente, Fascia 4 = scarso, Fascia 5 = negativo/difficoltà finanziarie) applicato dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

Rating dell'impresa	
Ottimo (AAA-A)	<input type="checkbox"/>
Buono (BBB)	<input type="checkbox"/>
Soddisfacente (BB)	<input type="checkbox"/>
Scarso (B)	<input type="checkbox"/>
Negativo/difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	<input type="checkbox"/>

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE